

CONVENZIONE PER ACCESSO AL SERVIZIO DI RISTORAZIONE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI DEI CORSI DI STUDIO E DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE POST LAUREAM DELLE PROFESSIONI SANITARIE AULSS 7 PEDEMONTANA

TRA

AULSS 7 PEDEMONTANA (Azienda), con sede legale in Via dei Lotti, 40 Bassano del Grappa, codice fiscale/partita IVA 00913430245, in persona del Direttore Generale, Dott. Giovanni Carretta, Codice Fiscale CRRGNN70S11G224R

E

Azienda regionale per il diritto allo Studio Universitario di Padova (ESU) con sede legale in via San Francesco 122 Padova, P.IVA 00815750286, nella persona del Direttore, dott. Gabriele Verza, Codice Fiscale VRZGRL68A19G224N

PREMESSO CHE

- l'art. 6, comma, 2 del D.lgs. 502/92 dispone che, per soddisfare le specifiche esigenze del Servizio sanitario nazionale, connesse alla formazione degli specializzandi e all'accesso ai ruoli dirigenziali del Servizio sanitario nazionale, le Università e le Regioni stipulano specifici protocolli di intesa per disciplinare le modalità della reciproca collaborazione. Il comma 3 del medesimo articolo prevede, altresì, che la formazione del personale sanitario infermieristico e ostetrico, tecnico, della riabilitazione e della prevenzione avviene in sede ospedaliera, ovvero presso altre strutture del Servizio sanitario nazionale e che per tale finalità le Regioni e le Università attivano appositi protocolli d'intesa per l'espletamento dei corsi di studio.
- il Piano Socio Sanitario regionale (L.R. 48/2018) colloca la formazione tra le risorse del Servizio Socio Sanitario regionale per il raggiungimento degli obiettivi di salute e per la realizzazione dei nuovi modelli organizzativi proposti, per il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza dell'assistenza e per una adeguata capacità manageriale che favorisca la sostenibilità del sistema.
- in base alle disposizioni vigenti in materia, gli ordinamenti e regolamenti didattici dei corsi di studio universitari (corsi di laurea, corsi di laurea magistrale, corsi di laurea a ciclo unico e corsi di specializzazione post lauream di area sanitaria, afferenti alle Professioni Sanitarie di cui alla L. 3/2018) prevedono oltre all'attività didattica anche lo svolgimento di attività professionalizzante di tirocinio clinico-pratico da parte degli studenti che si svolge presso le strutture del Servizio sanitario regionale o equiparate;
- gli studenti iscritti e frequentanti i corsi di studio universitari possono godere del diritto allo Studio Universitario come annualmente pianificato dalla Giunta regionale del Veneto ex L.R. n. 8/1998 e attuato secondo accordi tra le Università e le Aziende Regionali per il Diritto allo Studio Universitario (ESU);
- gli studenti, gli interessati possono usufruire dei servizi connessi all'attuazione del diritto allo studio universitario di cui alla L.R. 8/1998 (Dsu) e, per la parte che qui interessa, del servizio di ristorazione,

fruendo di tariffe differenziate stabilite, secondo requisiti di merito e di condizione economiche, con il Piano regionale annuale degli interventi di attuazione del Dsu.

- il servizio di ristorazione è garantito dalle Aziende regionali per il diritto allo studio universitario (Esu) di Padova e di Verona tramite la gestione diretta di mense o tramite centri di ristorazione, con i quali sono state attivate apposite convenzioni, dislocati in prossimità delle sedi ove si svolge l'attività formativa.
- nondimeno, per motivazioni logistiche, organizzative o di opportunità, il servizio non raggiunge tutte le articolate sedi ove si svolgono i predetti corsi di studio delle Professioni Sanitarie o tutti i presidi e le relative strutture sanitarie ospedaliere o territoriali, presso le quali i medici in formazione specialistica sono tenuti a svolgere parte del loro percorso formativo, rendendo difficoltoso per gli interessati avvalersi di tale possibilità.
- le aziende sanitarie – ULSS e Ospedaliera – e l'Istituto Oncologico del Veneto mettono a disposizione degli studenti la mensa aziendale laddove presente per consentire il consumo dei pasti, tenuto conto delle specifiche disposizioni di apertura e di utilizzo dei locali.
- con DGRV n. 307/2021, la Regione ha incaricato Azienda Zero di ridisegnare le modalità attraverso le quali definire i rapporti tra ESU, Aziende Sanitarie e gestori del Servizio di Ristorazione, al fine di consentire la fruizione del diritto alla ristorazione secondo tariffe ESU da parte degli studenti universitari aventi diritto che svolgono l'attività formativa presso le sedi aziendali;
- VISTA la L.R. n. 19 del 25/10/2016;
- VISTO il decreto legislativo n. 502/92 s.m.i.;
- VISTO il decreto legislativo n. 368/99;
- VISTA la L.R. 7 aprile 1998, n. 8 recante "Norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario";
- VISTA la DGR n. 1300 dell'08/09/2020 con la quale è stato approvato lo schema di Protocollo d'intesa tra la Regione del Veneto e le Università degli Studi di Padova e di Verona in materia di formazione delle professioni sanitarie;
- VISTA la DGR n. 1889 del 17/12/2019 con la quale è stato approvato lo schema di accordo tra la Regione del Veneto e le Università degli Studi di Padova e di Verona disciplinante le linee guida per la rotazione dei medici specializzandi tra le strutture delle reti formative delle Scuole di specializzazione;
- VISTA la DGR n. 307 del 16/03/2021 con la quale si definiscono le modalità di accesso al servizio di ristorazione degli Enti del Servizio sanitario regionale da parte degli studenti universitari dei corsi di studio e delle scuole di specializzazione post lauream delle Professioni Sanitarie. D.lgs. 502/92 s.m.i. - D.lgs. 368/99 s.m.i. - L.R. 8/1998.

TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE:

1. Premesse

Le parti si danno reciproca conferma di conoscere e condividere le finalità ed i contenuti precettivi dei provvedimenti regionali richiamati in premessa.

2. Oggetto e durata

La presente convenzione ha per oggetto la regolamentazione, tra i soggetti sottoscrittori, delle modalità per la fruizione da parte degli studenti universitari iscritti e frequentanti i seguenti corsi di studio afferenti alla Università degli Studi di Padova (di seguito "aventi diritto"):

- corsi di laurea e corsi di laurea magistrale delle Professioni Sanitarie ex L. 251/2000;
- corsi di laurea a ciclo unico in medicina e chirurgia;
- scuole di specializzazione post lauream di area sanitaria

del servizio di ristorazione secondo le tariffe ESU per pasti completi, ove svolgono l'attività di formazione e, nello specifico, presso gli spazi che saranno individuati dalla stessa Azienda.

Il presente accordo, di validità quinquennale a decorrere dal 01/10/2026, troverà applicazione presso le mense dell'AULSS n.7 Pedemontana.

Verrà effettuato a cura di ESU di Padova un monitoraggio sull'afflusso degli studenti autorizzati all'accesso presso le mense dell'AULSS n.7 Pedemontana tramite buono pasto cartaceo fino ad esaurimento o tramite ticket emesso dallo strumento informatico.

Durante la fase di avvio (tramite buoni mensa cartacei) lo studente, previa registrazione nel portale ESU, acquista un carnet di buoni pasto on line tramite PagoPa e provvede al suo ritiro presso le sedi individuate da Azienda ULSS n. 7 presentando la ricevuta di pagamento. Il referente incaricato della consegna verifica il diritto alla consegna del buono pasto tramite consultazione del nominativo tra l'elenco degli aventi diritto, fornito opportunamente da ESU, riceve e registra la ricevuta di pagamento dei buoni e registra la consegna nel medesimo elenco. L'avente diritto può fruire del servizio mensa presentando il buono all'operatore del servizio di ristorazione presso le mense aziendali.

È fatto salvo il diritto delle parti di risolvere anticipatamente l'accordo dandone comunicazione formale alla controparte con almeno 3 mesi di preavviso.

3. Costi, rendicontazione e fatturazione.

Le parti si danno reciprocamente atto che il servizio di ristorazione erogato agli aventi diritto di cui al precedente punto 2), corrisponde a quello previsto nel contratto del servizio di ristorazione stipulato dall'Azienda per garantire il pasto ai propri dipendenti.

Il costo unitario sostenuto dall'Azienda, verrà comunicato ad ESU e sarà soggetto a rivalutazione, come previsto nei documenti del contratto tra Azienda e Ditta che gestisce il servizio di ristorazione.

Per le eventuali ulteriori sedi attivate in costanza di convenzione, si farà riferimento alle condizioni economiche previste dai rispettivi contratti di ristorazione vigenti.

Con cadenza mensile il fornitore del servizio di ristorazione fatturerà all'Azienda i pasti erogati tramite buoni cartacei o ticket informatico in favore degli aventi diritto di cui al precedente art. 2.

Successivamente, l'Azienda emetterà nei confronti di ESU fattura di rimborso che dovrà avvenire entro 30 giorni dalla richiesta.

Alla fattura dovranno essere allegati i passaggi informatici o copia dei buoni cartacei dei pasti consumati.

4. Obblighi dell'ESU

- a fornire e installare presso le mense dell'AULSS n.7 Pedemontana, che li prende in consegna, gli strumenti informatici che individuano gli aventi diritto ed emettono i ticket per il ritiro del pasto;
- a fornire all'Azienda, nella fase di avvio del servizio tramite buoni pasto cartacei, l'elenco dei nominativi degli aventi diritto e i carnet dei buoni pasto cartacei;
- a riscuotere direttamente dagli aventi diritto le quote previste a loro carico per la fruizione del servizio ristorazione, nel rispetto della disciplina regionale vigente nell'ambito del diritto allo studio universitario;
- a fornire all'Azienda le informazioni per gli studenti sulle modalità di acquisto dei pasti;
- a rimborsare all'Azienda, nel termine di 30 giorni dalla ricezione della fattura, l'importo derivante dal numero di pasti completi erogati agli aventi diritto per il costo unitario del "pasto dipendenti" secondo la corrispondente tariffa prevista nel contratto di ristorazione di riferimento stipulato dall'Azienda;
- a garantire la manutenzione delle apparecchiature e degli applicativi correlati;
- a compilare e trasmettere con cadenza periodica ad Azienda Zero il format che quest'ultima predisporrà per il monitoraggio dell'attuazione del presente accordo e la relativa spesa.

5. Obblighi dell'Azienda Sanitaria

- a garantire che l'erogazione del pasto completo - tramite la Ditta che gestisce la ristorazione ospedaliera - sia effettuata negli orari di apertura della struttura, secondo la composizione del pasto completo per dipendenti e nel rispetto delle normative vigenti;
- a emettere mensilmente nota di addebito all'ESU per l'importo corrispondente al numero di fruitori del servizio per il costo unitario del "pasto dipendenti" (o analoga dicitura) previsto nel contratto di ristorazione stipulato dall'Azienda;
- a nominare un referente tecnico preposto alle procedure di allineamento tra i sistemi informativi coinvolti nel presente accordo al fine di garantire l'informatizzazione delle procedure di utilizzo e tracciabilità dei buoni pasto;
- a consentire il posizionamento all'interno dei locali aziendali, secondo il criterio della migliore fattibilità e minor costo, delle apparecchiature informatiche dell'ESU, necessarie alla realizzazione del presente accordo, oltre che il collegamento delle stesse alla rete di alimentazione elettrica e informatica (due punti rete) per ciascuna sede;
- ad assicurare, richiedendo disponibilità al personale della Ditta fornitrice del servizio di ristorazione, il corretto funzionamento delle apparecchiature posizionate all'interno dei locali aziendali o la tempestiva segnalazione all'ESU delle anomalie;
- a consentire agli aventi diritto di cui al precedente art. 2, l'accesso presso la mensa aziendale e degli eventuali punti ristoro aziendali che verranno attivati per la fruizione del servizio di ristorazione, mediante consegna al fornitore del servizio di ristorazione del ticket o buono pasto cartaceo rilasciato dall'ESU;
- a ricevere da ESU, durante la fase di avvio del servizio tramite buono pasto cartaceo, l'elenco dei

nominativi degli aventi diritto, alla custodia e consegna dei buoni pasto cartacei e alle operazioni di registrazione necessarie alla gestione del servizio.

6. Responsabili convenzione

Ai fini dell'applicazione del presente accordo le parti individuano i referenti amministrativo/contabili, il responsabile Servizio Ristorazione, i referenti tecnici specialistici e informatici, e li invieranno alle rispettive controparti.

Eventuali variazioni dei rispettivi referenti dovranno essere comunicate all'altra parte tramite corrispondenza via PEC.

7. Controversie

Le Parti concordano di definire stragiudizialmente le controversie scaturenti dall'interpretazione/esecuzione del presente accordo individuando la competenza del Foro di Padova in caso di mancata conciliazione e, quindi, ricorso all'Autorità giudiziaria.

8. Modifiche alla convenzione

Eventuali modifiche alle attività e ai termini previsti dalla presente Convenzione dovranno essere concordate per iscritto tra le Parti anche per mezzo di note formali tra i rispettivi rappresentanti legali.

9. Norme applicabili

Per quanto non contemplato espressamente dalla presente Convenzione, si rinvia alle vigenti norme applicabili in materia.

10. Sottoscrizioni e registrazioni

La presente convenzione sottoscritta con firma digitale ai sensi della normativa vigente; è soggetta a registrazione solo in caso d'uso con spese a carico della Parte richiedente la registrazione.

Le spese di bollo ex DPR n. 642/72, saranno effettuate sull'unico originale elettronico e sono a carico delle Parti sottoscrittrici in parti uguali.

Direttore Generale
AULSS 7 PEDEMONTANA

Direttore
ESU di Padova

Dott. Giovanni Carretta

Dott. Gabriele Verza